

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER
L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2016
DAL TITOLO "Modello di studio: effetto del carry-over da
farmaci nei mangimi sui fenomeni di antibioticoresistenza"
codice ministeriale: IZS PLV 11/16 RC - codice interno 16C11 -
codice CUP J18C17000130001**

TRA

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede legale in Via Bologna 148, 10154 Torino, Partita IVA 05160100011, PEC: izsto@legalmail.it, di seguito denominato "Istituto Capofila", rappresentato legalmente ai fini del presente accordo dalla Dott.ssa Maria Caramelli, in qualità di Direttore Generale,

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri" con sede legale in Roma, CAP 00178, Partita IVA 00887091007, PEC: izslt@legalmail.it, di seguito denominato/a "Unità Operativa", rappresentato legalmente ai fini del presente accordo dal Direttore Generale dott. Ugo Della Marta, in qualità di rappresentante legale,

PREMESSO CHE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, con nota prot. DGSAF 0018913 del 09/08/2017, ha comunicato l'approvazione dei 20 progetti di Ricerca

Corrente 2016 presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, risultati conformi alle linee di ricerca prioritarie per la sanità veterinaria;

- tra i progetti di Ricerca Corrente 2016 presentati è prevista l'esecuzione del progetto, oggetto del presente accordo;
- alla realizzazione del progetto, articolato in più fasi, partecipa tra gli altri L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M.Aleandri" in qualità di Unità Operativa n. ____;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L'Istituto Capofila affida all'Unità Operativa, che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi del progetto di Ricerca Corrente IZS PLV 11/16 RC, documento che le parti dichiarano di ben conoscere, e trasmesso con prot. 0012888 del 15/09/2017, unitamente alle linee di comportamento cui attenersi per una corretta gestione economica, tecnica ed amministrativa contenute nel presente accordo.

Art. 2 - Programma di ricerca

1. Le Parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento delle singole attività che lo costituiscono, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei

modi stabiliti, dei sottoprogetti medesimi, ognuno per quanto di propria pertinenza.

2. I tempi di realizzazione dei diversi compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa sono quelli indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.

Art. 3 - Responsabili Scientifici

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico della ricerca la dott.ssa Daniela Marchis che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.

2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata **al dott. Antonio Battisti** (*specificare eventualmente struttura e sede*), che si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1. per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

Art. 4 - Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dalla data di stipula dello stesso e per l'intera durata del programma di ricerca, comprese eventuali proroghe concesse dal Ministero finanziatore.

2. Il programma di ricerca avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio della ricerca fissata al 01/10/2017.

3. Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili

delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione.

4. La richiesta di proroga non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall'Istituto Capofila all'ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto.

Art. 5 - Relazioni tecnico-scientifiche

1. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia e della relazione finale. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca.

2. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia alla scadenza del 18° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva alla scadenza del 36° mese di ricerca.

3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l'Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni prima della nuova

scadenza.

4. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire tali relazioni, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell'ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il programma di ricerca.

5. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico-scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità Operativa si impegna ad inviare la documentazione richiesta, entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 6 - Finanziamento

1. L'Istituto Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l'esecuzione della parte di ricerca affidata all'Unità Operativa, i cui costi, pertanto, sono a carico dell'Unità Operativa stessa.

2. L'Unità Operativa renderà le spese sostenute ed imputate al proprio finanziamento ministeriale, secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto, direttamente al Ministero della Salute.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

1. Nei casi documentati in cui l'Unità Operativa non provveda ad inviare nei termini previsti le relazioni di cui all'art. 5 del presente contratto, ovvero in cui le indagini affidate all'Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti (ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2. o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto per mancata, incompleta o

irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente accordo nei confronti dell'Unità Operativa inadempiente, con conseguente comunicazione al Ministero della Salute.

2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l'Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti sia la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.

Art. 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e i risultati derivanti dall'attività affidata all'Unità Operativa.

2. L'Unità Operativa, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati solo per proprio uso interno.

3. L'Unità Operativa non potrà utilizzare i risultati ottenuti, in tutto o in parte, per la redazione di pubblicazioni scientifiche senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Capofila. Tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la

ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.

Art. 9 - Proprietà industriale

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l'Istituto Capofila ed il Ministero finanziatore, le Parti concordano che i risultati conseguiti nell'ambito del presente Progetto saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo inventivo prestato. Qualora le conoscenze generate dalle attività di ricerca dessero luogo ad invenzioni brevettabili, il diritto al deposito delle relative domande di brevetto (o di altro titolo di Proprietà Industriale) spetterà quindi alle Parti titolari delle invenzioni medesime che ne regoleranno, in separato accordo, le modalità di protezione e sfruttamento.

Art. 10 - Cessione

1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall'Unità Operativa, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell'Istituto Capofila e del Ministero della Salute.

Art. 11 – Assicurazione e Salute e Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi all'attività di ricerca, è tenuto ad uniformarsi

ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra Parte.

3. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale, anche nel caso in cui il proprio personale, strutturato e non strutturato, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare laboratori e locali dell'altra Parte.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, ed eventualmente a comunicare a terzi, i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, e in particolare tutte quelle relative al programma di ricerca, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure

adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Art. 13 - Foro competente

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 14 - Oneri per la stipula e Costi di registrazione

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso; le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente.

2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n.642 - Allegato A - Tariffa - parte I, articolo 2. Le spese per l'imposta di bollo sono assolte in modo virtuale e sono a carico delle Parti per metà.

2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Istituto Capofila, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/06/2014. L'Unità Operativa si impegna a corrispondere all'Istituto Capofila, prima del versamento dell'acconto e comunque non oltre 90 giorni dalla data di validità del presente accordo, l'importo pari alla metà dell'imposta complessiva. In caso contrario lo stesso importo verrà detratto

all'erogazione dell'acconto di cui all'art. 7.

3. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa tra le Parti.

PER L'UNITÀ CAPOFILA, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta

il Direttore Generale, dott.ssa Maria Caramelli

PER L'UNITÀ OPERATIVA, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Il Direttore Generale, dott. Ugo Della Marta